

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3909

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUZZANTE, FLUVI

Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166,
recante norme per l'istituzione e il funzionamento
del ruolo nazionale dei periti assicurativi

Presentata il 16 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni, sono stati disciplinati l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi.

Si è cercato di rivisitare la normativa vigente tenendo conto del dibattito e delle esigenze che già nella passata legislatura avevano portato a numerosi progetti di legge di modifica.

Nel concreto con l'attuale proposta di legge si vorrebbero raggiungere cinque obiettivi principali:

1) regolamentare tutte le categorie peritali che svolgono opera professionale sui danni assicurabili (corretta dizione di perito assicurativo);

2) evitare l'uso da parte delle imprese assicuratrici dell'accertamento del danno con personale dipendente che non garantisce la terzietà per l'utente;

3) eliminare vantaggi corporativi che possono dequalificare e svilire l'attività peritale;

4) aggiornare la normativa transitoria alla luce dell'esperienza e del tempo trascorso dalla sua approvazione;

5) determinare un periodo di tirocinio per gli aspiranti periti assicurativi

quale garanzia di preparazione e di serietà.

L'approvazione della proposta di legge consentirà di regolamentare l'intero settore del risarcimento del danno determinando una nuova e più corretta professionalità, garantendo in sede extragiudiziale un servizio competente e serio.

Da ultimo si evidenzia come la modifica legislativa che viene proposta potrà produrre, con l'aumento della professionalità e con lo stabilire la terzietà della figura peritale, una diminuzione delle liti e, in conseguenza, un minore ricorso al giudice civile.

Si confida pertanto in una larga condivisione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica al titolo della legge 17 febbraio 1992, n. 166).

1. Al titolo della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le parole: « per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi » sono soppresse.

ART. 2.

(Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166).

1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il ruolo nazionale dei periti assicurativi distinto per le seguenti attività:

a) perito per i danni alle auto: per l'accertamento e la stima dei danni ad autoveicoli e a natanti conseguenti a responsabilità civile e a garanzie dirette;

b) perito ricostruttore di incidente: per la ricostruzione della meccanica dell'incidente stradale, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati;

c) perito patrocinatore non legale: per l'assistenza in sede stragiudiziale finalizzata al recupero di un credito per danno conseguente a responsabilità civile;

d) perito per i trasporti: per l'accertamento e la stima dei danni a merci trasportate;

e) perito per incendi: per l'accertamento e la stima dei danni a cose, esclusi autoveicoli e natanti, e fabbricati conseguenti ad incendio, furto, garanzie dirette e responsabilità civile »;

b) l'articolo 3 è abrogato;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. (*Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo*). — 1. L'attività professionale di perito assicurativo non può essere esercitata da chi non è iscritto nell'apposito ruolo nazionale »;

d) all'articolo 5, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio della attività prescelta e dopo un periodo di praticantato di due anni, svolto presso un perito assicurativo abilitato, con obbligo di iscrizione nell'elenco dei praticanti, tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia competente nel territorio in cui svolge l'attività. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a tale fine alla tenuta di apposito albo di praticanti periti assicurativi predisposto su comunicazione fornita di documentazione fiscale »;

e) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e-bis) abbia effettuato un tirocinio di due anni presso lo studio di un perito assicurativo »;

f) all'articolo 5, comma 2 le parole: « , salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale » sono soppresse;

g) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi previste dalla presente legge è determinata con decreto del Ministro delle attività produttive, sentiti l'Isti-

tuto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e le organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonché le associazioni rappresentative degli utenti »;

h) all'articolo 14, comma 2, le parole: « dalle associazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dalle organizzazioni sindacali e professionali »;

i) all'articolo 14, comma 3, le parole: « alle riunioni della commissione nazionale di cui all'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « alle riunioni dell'ISVAP »;

l) la denominazione Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovunque ricorra, deve intendersi riferita al Ministero delle attività produttive; i riferimenti alle commissioni nazionale e provinciali devono intendersi riferiti all'ISVAP.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0044720